

“Affidamento degli animali di compagnia”: istituto inesistente nell’Ordinamento

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

Animali di compagnia – Separazione dei partners (nel caso di specie: non uniti da matrimonio) – Relazione con gli animali – Regolamentazione giudiziale – Applicabilità dell’istituto dell’affidamento previsto per i figli – Esclusione

L’animale di compagnia va riconosciuto come “essere senziente” e deve anche riconoscersi un vero e proprio «diritto soggettivo all’animale di compagnia»; tuttavia, ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l’istituzione di “diritti d’azione” inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa. Inoltre, la premessa sopra ricordata (che esiste un diritto all’animale da compagnia) non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale. Conseguentemente, non è ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. in assenza di figli. Il titolare del diritto soggettivo all’animale di compagnia non resta sfornito di protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

□ ■ □

rilevato che A e B hanno intrattenuto una relazione affettiva, nell’ambito della quale non sono nati figli: in costanza di rapporto, tuttavia, hanno condiviso la passione comune per C, piccolo cucciolo di razza ..., a pelo .. e di taglia .., con mantello ..;

rilevato che, nel 2013, le parti hanno, tuttavia, interrotto la relazione affettiva pervenendo ad accordi in merito a C, nel senso di goderne in modo turnario, secondo periodo scanditi dall’alternanza;

rilevato che, con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente denuncia una crisi dei citati accordi, poiché disattesi, in itinere, da B, con conseguente impossibilità, per il A, di godere di C in modo pieno e titolato;

rilevato che, per questi motivi, il A richiede al Tribunale di Milano si provvedere in ordine: all’affidamento del cane C; alla regolamentazione

dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altra; alla suddivisione delle spese sostenute nell'interesse del cane;

ritenuto che il ricorso sia inammissibile: non si mette in dubbio il principio espresso dalla giurisprudenza di merito nel senso di riconoscere all'animale di compagnia la qualità di “*essere senziente*”, così pure riconoscendo un vero e proprio «diritto soggettivo all'animale di compagnia»; ma ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di “*diritti d'azione*” inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa; ciò, peraltro, si ricava anche dalla giurisprudenza citata dal ricorrente: con la pronuncia “Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 7 dicembre 2011”, il giudice non ebbe a tipizzare “nuovi” strumenti processuali ma, nell'ambito di una amministrazione di sostegno, ebbe solo a conferire all'amministratore di sostegno il compito di garantire alla persona beneficiaria incontri con il suo cane d'affezione, in un contesto sanitario; con le pronunce Trib. Milano, sez. IX, 13 marzo 2013 e 17 luglio 2013, quest'Ufficio ebbe a chiarire che, nelle separazioni consensuali e nei divorzi su ricorso congiunto, è nella facoltà dei coniugi/genitori introdurre anche patti intesi a regolare il godimento dell'animale da compagnia (purché accessori al contenuto fisiologico e naturale degli accordi compositivi della crisi familiare);

ritenuto che la premessa sopra ricordata (che esiste un diritto all'animale da compagnia) non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale;

ritenuto che, conseguentemente, non sia ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. in assenza di figli; tanto più, sulla base di un progetto normativo (il disegno di Legge del 18.4.2013 citato dal ricorrente) che non modifica l'Ordinamento se non con il suo divenire diritto positivo;

ricordato che, peraltro, il titolare del diritto soggettivo non resta sfornito di protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà e alle altre misure rimediali previste dalla Legge per l'esercizio di diritti su bene altrui o in comproprietà;

ritenuto che la pronuncia debba essere pronunciata *de plano*: è superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento); non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione

processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi),

Per Questi Motivi

Dichiara l'inammissibilità del ricorso

Nulla per le spese.

Milano, lì 24 febbraio 2015

Il giudice est. Il Presidente

Dr. Giuseppe Buffone Dr.ssa Gloria Servetti